



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 150 del 01-06-2026

Registro generale n. 431

Oggetto: *Proposta variante ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, per la realizzazione nuovo capannone in zona industriale autoporto per ampliamento attività esistente di officina riparazione veicoli e relative opere di urbanizzazione, in via Autoporto n. snc del Comune di Roseto degli Abruzzi. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006. Provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)*

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 2 del 29/01/2026 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore II – Servizi Tecnici;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza e delle figure professionali equiparate;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” nel testo vigente;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”.

Premesso che:

- con nota prot. 9250 del 27/02/2026 è stata indetta e convocata, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/1990 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima, la Conferenza di Servizi decisoria avente ad oggetto REALIZZAZIONE DI NUOVO CAPANNONE IN ZONA INDUSTRIALE AUTOPORTO PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' ESISTENTE DI OFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE – Pratica SUAP ID: 01835350677-06062025-1612 – presso via AUTOPORTO snc, sull'area distinta in Catasto al foglio n. 50, particella/e 212, 450, 455, 458, 335;

– relativamente alle autorità con competenza ambientale, l’oggetto della Conferenza di Servizi è l’acquisizione, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, del parere sul rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, di competenza delle seguenti Amministrazioni:

- *Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali*
- *Regione Abruzzo - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio*
- *Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile - Teramo*
- *Provincia di Teramo - Servizio Pianificazione Territorio, Urbanistica, Piste Ciclo-pedonali*
- *ARPA Abruzzo - VIA, VAS, IPPC: valutazioni ambientali integrate*
- *A.S.L. di Teramo - Dipartimento di Prevenzione*
- *Consorzio di Bonifica Nord – Teramo;*
- *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo;*
- *ERSI – Ambito Teramano;*

nonché tutti i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che dal provvedimento potrebbero patire un pregiudizio (c/o Avviso all’Albo pretorio);

- è stata verificata l’avvenuta consegna ed accettazione della pec. prot. 9250 del 27/02/2026 da parte delle Amministrazioni coinvolte;
- nel termine assegnato nell’atto di indizione della Conferenza di Servizi per la richiesta di eventuali integrazioni documentali e/o chiarimenti non è pervenuta alcuna richiesta documentale da parte degli Enti con competenza ambientale per la valutazione di assoggettabilità a VAS;

Ricordato che:

- ai sensi dell’art. 14 bis, comma 4, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la mancata comunicazione della determinazione e/o parere entro il termine fissato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivale ad assenso senza condizioni;
- l’autorità competente è il “*Settore II – Servizi Tecnici*” del Comune di Roseto degli Abruzzi, nella figura del Dirigente;
- l’autorità procedente è il “*Settore I – Governo del Territorio e Sviluppo Economico*” del Comune di Roseto degli Abruzzi, nella figura del Dirigente;
- l’amministrazione competente e procedente è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il proponente è Lozzi Meccatronic Diesel Srl;
- il responsabile del procedimento è l’Ing. Benedetta Pedicone;
- tutti gli Enti invitati hanno regolarmente ricevuto la suddetta istanza;
- in seguito alla ricezione dell’atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data;
- i termini di cui alla precedente disposizione normativa per il rilascio dei pareri/contributi di competenza è regolarmente decorso;

– a seguito dell'indizione della Conferenza con la nota suddetta, sono pervenuti i seguenti contributi e pareri:

- in data 23/03/2026, con prot. n. 13540, è pervenuta nota del Consorzio di Bonifica Nord – Bacino del Tronto, Tordino e Vomano (prot. partenza n. 1294 del 23/03/2026) – con la quale l'Ente, per quanto di competenza in ordine alla tutela e gestione delle infrastrutture irrigue presenti nell'area, rileva la presenza di una condotta distributrice irrigua in PVC De 160/140 appartenente al comizio LI/123, soggetta a fasce di rispetto e servitù di passaggio e manutenzione di 3 metri da mantenere libere da edificazioni e da qualsiasi opera che possa pregiudicarne l'esercizio, la manutenzione e l'accessibilità, prescrivendo che gli eventuali interventi edilizi o opere di urbanizzazione dovranno: effettuare, prima dell'inizio dei lavori e a cura e spese del proponente, i sondaggi per l'esatta individuazione delle condotte irrigue alla presenza del tecnico consortile; garantire il rispetto delle fasce di tutela; non interferire con il regolare funzionamento delle infrastrutture irrigue; prevedere, ove necessario, adeguate soluzioni progettuali concordate preventivamente con l'Ente; il tutto nel rispetto delle distanze di cui all'art. 96 del T.U. 25 luglio 1904 n. 523, fermo restando che qualsiasi modifica, spostamento o interferenza con le infrastrutture irrigue dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente e realizzata a totale carico del soggetto proponente;
- in data 01/04/2026, con prot. n. 15175, è pervenuta la Determinazione Dirigenziale n. 336 del 01/04/2026 (proposta di determina n. 347 del 31/03/2026) della Provincia di Teramo – Area 3 Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche – Centrale Unica di Committenza, con la quale l'Ente ha espresso, per quanto di competenza in materia ambientale ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 58/2023, parere di NON ASSOGGETTABILITÀ alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ritenendo che la nuova realizzazione abbia effetti ed impatti urbanistici limitati al lotto di pertinenza e già previsti nella pianificazione di livello comunale (zona D – insediamenti produttivi, sottozona D4) e provinciale (insediamento monofunzionale), e prescrivendo, tra l'altro: il mantenimento inalterato della caratteristica di permeabilità dell'area permeabile di mq 3.334, non destinabile ad altra funzione; la predisposizione di sistemi di illuminazione esterna conformi alle previsioni e prescrizioni della L.R. 3 marzo 2005, n. 12; l'adozione, in fase di cantiere, di tutti gli accorgimenti per evitare impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale); la sistemazione delle aree permeabili e a parcheggio con alberature capaci di assorbire gli scarichi degli autoveicoli secondo le linee guida del Progetto LIFE "A_GreeNet"; il tutto facendo salvo il successivo parere di conformità del progetto con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P., di competenza del medesimo Ente, ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 e artt. 5, comma 3, e 39, comma 1, della L.R. 58/2023, per il quale dovrà prodursi, da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi, apposito procedimento;

Visto il verbale di conclusione dei lavori in data 26/05/2026, prot. 28800, a firma del responsabile del procedimento, l'ing. Benedetta Pedicone;

Considerato che, per quanto attiene agli aspetti ambientali di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, risultano pervenuti i soli contributi della *Provincia di Teramo e del Consorzio di Bonifica*;

Esaminato il progetto proposto e vista la relazione di procedibilità dell'intervento in data 09/04/2026, a firma del responsabile del procedimento e del dirigente del Settore I, dalla quale si evidenzia che la proposta in esame:

- *costituisce l'espansione organica di un insediamento produttivo esistente e rappresenta una risposta concreta alle necessità operative dell'azione di ampliare l'offerta;*
- *si tratta di un ampliamento di un insediamento produttivo esistente e già operativo, e imprescindibilmente collegato con la localizzazione nella stessa area in cui è insediato il fabbricato, conformemente a quanto specificato nell'art. 78 c.2 lett. b).2 della L.R. 58/2023;*

Tenuto conto che si tratta di un ampliamento di un insediamento produttivo esistente e già operativo, da realizzare in continuità con l'esistente, in un contesto già urbanizzato, attrezzato, e posto in collegamento diretto e costante con le infrastrutture e attività esistenti;

Preso atto dei pareri pervenuti e rilevato che dagli stessi pareri non si evidenziano impatti ambientali significativi generati dalla proposta in esame;

Ritenuto, per quanto sopra, di poter concludere l'iter avviato con la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, accogliendo tutte le raccomandazioni formulate sul progetto dalle

Amministrazioni con competenza ambientale che hanno fornito il proprio parere, al fine di recepirle negli atti finali, ossia:

- *il mantenimento inalterato della caratteristica di permeabilità dell'area permeabile di mq 3.334, non destinabile ad altra funzione; la predisposizione di sistemi di illuminazione esterna conformi alle previsioni e prescrizioni della L.R. 3 marzo 2005, n. 12;*
- *l'adozione, in fase di cantiere, di tutti gli accorgimenti per evitare impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale);*
- *la sistemazione delle aree permeabili e a parcheggio con alberature capaci di assorbire gli scarichi degli autoveicoli secondo le linee guida del Progetto LIFE "A_GreeNet";*
- *il tutto facendo salvo il successivo parere di conformità del progetto con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P., di competenza del medesimo Ente, ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 e artt. 5, comma 3, e 39, comma 1, della L.R. 58/2023, per il quale dovrà prodursi, da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi, apposito procedimento;*

Preso atto, altresì, che non sono pervenuti ulteriori contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e, pertanto, la mancata comunicazione di eventuali determinazioni equivale, ai sensi del comma 4 dell'art.14-bis della Legge 241/90, ad assenso senza condizioni in relazione alla decisione oggetto della conferenza;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001*) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026 con la quale è stato approvato il *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028*, la cui sezione 2 denominata "*Valore pubblico, performance e anticorruzione*" nella sottosezione 2.3 contiene il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ed in particolare l'allegato 7 dello stesso Piano, che ascrive il presente processo all'Area di rischio "*Pianificazione Urbanistica*" ed è individuato con cod. processo P357 - "*Gestione Valutazione Ambientale e Strategica*", da cui si evince che il presente procedimento è classificato a rischio MEDIO;

Visti, altresì, gli allegati del predetto *PIAO 2026-2028, sottosezione 2.3 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)*, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:

- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di cui trattasi, ovvero l'assenza di conflitto di interessi tra Responsabile del Procedimento/Dirigente e destinatari procedimento;
- le misure specifiche consistenti nella:
 - distinzione dell'attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell'atto finale in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente e il dirigente con sottoscrizione del provvedimento/atto finale/relazione, con doppia firma;

Dato atto che in riferimento al presente procedimento ed al conseguente provvedimento:

- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione dell'Ente e dalle direttive interne del RPC;
- il provvedimento rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali, nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del codice di comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta n. 352 del 18/12/2020;
- ai fini dell'esecutività il presente atto non necessita, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed è immediatamente esecutivo;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è la società Formanagement Srl, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Preso atto di tutto quanto sopra:

DETERMINA

- di RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i..
- di ESCLUDERE la richiesta di permesso di costruire ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, per **la realizzazione nuovo capannone in zona industriale autoporto per ampliamento attività esistente di officina riparazione veicoli e relative opere di urbanizzazione**, in via Autoporto n. snc del Comune di Roseto degli Abruzzi, foglio 50 part. 212, 450, 455, 458, 335, dallo svolgimento dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, con il rispetto delle prescrizioni e dei suggerimenti espressi dai soggetti competenti in materia ambientale:
 1. il mantenimento inalterato della caratteristica di permeabilità dell'area permeabile di mq 3.334, non destinabile ad altra funzione; la predisposizione di sistemi di illuminazione esterna conformi alle previsioni e prescrizioni della L.R. 3 marzo 2005, n. 12;
 2. l'adozione, in fase di cantiere, di tutti gli accorgimenti per evitare impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale);
 3. la sistemazione delle aree permeabili e a parcheggio con alberature capaci di assorbire gli scarichi degli autoveicoli secondo le linee guida del Progetto LIFE "A_GreeNet";
 4. il tutto facendo salvo il successivo parere di conformità del progetto con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P., di competenza del medesimo Ente,

ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 e artt. 5, comma 3, e 39, comma 1, della L.R. 58/2023, per il quale dovrà prodursi, da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi, apposito procedimento;

- di TRASMETTERE copia della presente Determinazione, in forma telematica, ai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel procedimento;
- di TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Settore I – Governo del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- di DISPORRE la pubblicazione sull’Albo pretorio e sul sito web del Comune di Roseto degli Abruzzi ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso il Settore I – Governo del Territorio e Sviluppo Economico, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Il Dirigente

Ing. Claudio Di Ventura